
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare: sì all'accesso alle banche dati tramite i gestori

Alla luce dell'[art. 155-quinquies disp. att. c.p.c.](#) - nel testo, in vigore ormai nella sua interezza, risultante a seguito del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132 - va affermato che l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso alle banche dati indicate nell'[art. 492-bis c.p.c.](#) può essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all'[art. 155-quater, primo comma, disp. att. c.p.c.](#)

Tribunale di Milano, sezione esecuzioni, 28.10.2015

...omissis...

rilevato che, a norma dell'art. 155 - quinquies disp. att. C.P.C. ("Accesso alle banche dati tramite i gestori") nel testo - in vigore ormai nella sua interezza - risultante a seguito del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. con modif. in L. 6 agosto 2015, n. 132:

"1). Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore, previa autorizzazione a norma dell'articolo 192-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.

II). La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155 quater, primo comma".

ritenuto che, alla luce del quadro normativo così delineato, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso alle banche dati indicate nell'articolo 492-bis possa essere ora accolta anche in caso di non funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati contemplate in tale norma e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma;

ritenuta altresì sussistente, alla stregua dei motivi addotti dall'istante, l'urgenza di provvedere.

p.q.m.

Accoglie l'istanza e autorizza quanto richiesto.